



# CITTA' DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

---

**ORIGINALE**

## **DETERMINAZIONE SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA E GEST. TERRITORIO**

**N.961 REG. GENERALE DEL 16-09-16**

**N.71 REG. RESPONSABILE DEL 16-09-16**

**Oggetto:** Procedimento di formazione della variante urbanistica per la trasformazione di una zona agricola in zona per attività religiose - determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14,c.2,L 241/90, in forma semplificata modalità asincrona

## IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che :

- con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 01/03/2016 è stata adottata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83, la Variante urbanistica specifica alla Variante Generale al P.R.G. vigente, per la trasformazione di un'area a destinazione agricola in zona per attività religiose, di iniziativa della Parrocchia di S. Maria Maggiore;
- ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della L.R. 18/83, gli atti della variante sono stati depositati in data 18/07/2016 presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Guardiagrele in libera visione al pubblico per giorni quarantacinque; l'effettuato deposito è stato reso noto al pubblico mediante apposito avviso sul BURA(BURAT Ordinario n. 27 del 13.07.2016); in data 18/07/2016 è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito istituzionale del Comune oltre che a mezzo di manifesti murali e sul quotidiano "IL CENTRO"; nell'avviso si informa dei termini di pubblicazione ovvero di gg. 45 e della possibilità da parte di chiunque di presentare osservazioni nei termini del deposito;

**Considerato** che:

è d'obbligo acquisire, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 18/83 nel testo in vigore, i pareri, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità tramite conferenza dei servizi ;

ai fini dell'acquisizione dei pareri e nulla osta comunque denominati di amministrazioni ed autorità coinvolte nel procedimento, la conferenza è "decisoria" e può essere indetta in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 come da modifiche intervenute con DLgs 30/06/2016, n. 127;

la conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona è stata indetta con comunicazione del 29 luglio 2016, Protocollo n. 20705, inviata unitamente ai documenti tecnici tramite Posta Certificata alle seguenti Amministrazioni interessate :

- Amministrazione Provinciale di Chieti, Settore 3°, urbanistica, relativamente alla compatibilità con il P.T.C.P. ;
- Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti, Dipartimento di Prevenzione, relativamente agli aspetti igienico sanitari dando atto che l'ASL ha già espresso il proprio parere nella fase di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Chieti, in quanto è emerso, in sede di adozione della variante che, nella zona interessata, vi sono stati ritrovamenti di reperti archeologici presumibilmente all'inizio degli anni novanta; si precisa che non risulta l'interesse archeologico sull'area come da indicazioni della Soprintendenza archeologica nella fase di formazione della Variante Generale al PRG, pertanto la partecipazione alla conferenza è a scopo cautelativo e collaborativo .
- Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia, Pesca relativamente alla modifica dell'attuale zona agricola a zona per edifici religiosi.

il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è decorso il 12 settembre 2016;

**Tenuto conto** dello svolgimento della conferenza decisoria in forma semplificata;

**Valutato** che :

Sono stati acquisiti entro il termine del 12/09/2016, dalle seguenti Amministrazioni coinvolte, i seguenti atti di assenso:

- Provincia di Chieti, Settore 2° - urbanistica : parere Prot. 20034 del 30/08/2016 , pervenuto il 10/09/2016 al Prot. del Comune n. 23971, di sostanziale compatibilità con i contenuti del vigente P.T.C.P. (il parere contiene raccomandazioni e precisazioni che non determinano di fatto alcuna condizione o prescrizione per il cui superamento necessita sentire il proponente e le altre amministrazioni interessate e non comportano modifiche alla decisione oggetto della conferenza);

- Regione Abruzzo – Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano – Vasto – Chieti, Dipartimento di Prevenzione : parere Prot. 512 del 12/09/2016 , pervenuto via pec il 12/09/2016, iscritto al Protocollo del Comune al n. 24248 del 13/09/2016, favorevole senza condizione, prescrizioni e raccomandazioni.

E' pervenuta in data 16/09/2016 , al n. di protocollo 24777, oltre il termine impartito , la nota della Soprintendenza Archeologica , Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo n. 2996 del 16/09/2016, di "autorizzazione condizionata" alla variante urbanistica. Pur se tardiva risulta comunque pervenuta prima della esecutività ed efficacia della determinazione conclusiva e quindi considerata nel contenuto. La condizione espressa "*Tutti gli interventi edilizi debbono essere preventivamente autorizzati dalla scrivente Soprintendenza che detterà le opportune cautele atte alla migliore tutela dell'area archeologica*" è da riferirsi alla fase esecutiva e attuativa della variante tramite progetto edilizio a regime legale di Permesso di costruire pertanto la condizione non comporta verifiche o modifiche alla decisione oggetto della conferenza.

Non è pervenuto il richiesto parere/determinazione della Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Forestale chiamato ad esprimersi sulla conversione di una zona agricola a trasformazione edilizia ed urbanistica. La mancata acquisizione della determinazione dell'amministrazione coinvolta equivale ad assenso senza condizioni .

**Ritenuto** che sono stati acquisiti tutti gli atti di assenso espressi e non espresso (Direzione Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Forestale ), senza condizioni comportanti modifiche alla decisione oggetto della conferenza e con prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione di dettaglio ed il rilascio del permesso di costruire che di seguito si elencano sinteticamente:

- dal parere della Provincia di Chieti, Settore 2° - urbanistica: " esatta quantificazione e localizzazione delle aree a parcheggio privato di cui alla L. 122/1989" – "conformità alla L. 13/89 e DM 236/1989 – accessibilità esterna ai manufatti, posti riservati, rame e bagni, ecc. ai portatori di handicap" – "accorgimenti atti ad assicurare e garantire la sostenibilità globale dell'intervento con particolare riferimento all'approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili , la permeabilità delle aree scoperte e dei parcheggi pubblici e privati, la realizzazione di cortine verdi perimetrali (Titolo II LR 16&2009 e cd Patto dei Sindaci )";
- dal parere della Soprintendenza Archeologica : "*Tutti gli interventi edilizi debbono essere preventivamente autorizzati dalla scrivente Soprintendenza che detterà le opportune cautele atte alla migliore tutela dell'area archeologica*".

**Tenuto conto** delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

#### **RICHIAMATI :**

- La L.R. n. 18/83 e ss. mm. e ii. ;
- l'art. 14 e seg. della L. 241/90 e ss. mm. e i. "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (ultima modifica con D.L. n. 127/2016);
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. ;

#### **Dato atto :**

- che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta arch. Rosamaria Brandimarte;
- della propria competenza all'emissione del presente provvedimento ai sensi del DLgs. 267/2000 giusto Decreto sindacale n. 5 del 31/03/2016;

#### **DETERMINA**

1. La conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate per la definitiva approvazione della Variante Urbanistica ,ai sensi dell'art. 10 LR n. 18/83 e s. m. e i., per la trasformazione di una zona agricola in zona per attività religiose adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 01/03/2016 .
2. Di annotare le raccomandazioni e prescrizioni per la fase attuativa successiva all'approvazione della variante urbanistica che di seguito si riportano sinteticamente:
  - dal parere della Provincia di Chieti, Settore 2° - urbanistica: " esatta quantificazione e localizzazione delle aree a parcheggio privato di cui alla L. 122/1989" – "conformità alla L. 13/89 e DM 236/1989 –

accessibilità esterna ai manufatti, posti riservati, rame e bagni, ecc. ai portatori di handicap” – “accorgimenti atti ad assicurare e garantire la sostenibilità globale dell’intervento con particolare riferimento all’approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili , la permeabilità delle aree scoperte e dei parcheggi pubblici e privati, la realizzazione di cortine verdi perimetrali (Titolo II LR 16&2009 e cd Patto dei Sindaci )”;

- dal parere della Soprintendenza Archeologica : *“Tutti gli interventi edilizi debbono essere preventivamente autorizzati dalla scrivente Soprintendenza che detterà le opportune cautele atte alla migliore tutela dell’area archeologica”*.
3. Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti interessati e pubblicata, oltre che all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente /governo del territorio.
  4. Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e trasmissione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni .

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000 ed art.10 regolamento sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Guardiagrele, lì 16-09-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to BRANDIMARTE ROSAMARIA

### REGOLARITA' TECNICA

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 45, ultimo comma, del vigente regolamento di contabilità.

Guardiagrele, lì 16-09-16

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Rosamaria Brandimarte

### COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 **attesta** che la spesa conseguente la sovra estesa determinazione ha la seguente copertura finanziaria.

INTERVENTO	COMP.	RESID.	CAPITOLO PEG	N. IMPEGNO	IMPORTO IN €

Guardiagrele, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del vigente regolamento di contabilità.

Liquidazione n. \_\_\_\_\_

Guardiagrele, lì

Il Responsabile del Servizio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento di contabilità.

Guardiagrele, lì

Il Messo Notificatore